

TARIFFARIO AUA

1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel presente documento sono stabilite le modalità di determinazione e versamento delle tariffe o diritti istruttori per i procedimenti di rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal D.P.R. 59/2013 (di seguito "Regolamento").

Le tariffe sono date dalla somma degli oneri istruttori relativi a ciascun titolo, determinati secondo le modalità riportate nella SEZIONE 2 "ONERI ISTRUTTORI" e nel rispetto dei principi riportati di seguito.

1.2 ONERI SUAP

I SUAP possono stabilire diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal Regolamento il cui ammontare deve essere modulato in funzione della tipologia di procedimento (rilascio, modifica sostanziale, rinnovo, voltura) e, conseguentemente, delle azioni a carico del SUAP.

Sarà cura del SUAP rendere disponibili ai Gestori le informazioni relative all'ammontare degli oneri da versare e le relative modalità di versamento.

1.3 ONERI ISTRUTTORI REGIONE TOSCANA - FISSI E VARIABILI

Gli oneri istruttori sono di due tipologie:

- Oneri FISSI da versare al momento della presentazione dell'istanza;
- Oneri VARIABILI relativi a specifici pareri laddove espressamente richiesto dalle normative settoriali.

Gli oneri FISSI devono essere versati al momento della presentazione dell'istanza AUA, allegando all'istanza medesima la copia dell'avvenuto versamento, in ogni caso il SUAP ne verificherà il versamento ai fini della procedibilità dell'istanza.

Gli oneri VARIABILI dovranno essere versati qualora i soggetti competenti in materia ambientale li richiedano al SUAP, preventivamente o a seguito di specifici pareri.

Il SUAP, a conclusione dell'istruttoria, verifica la corrispondenza degli oneri versati ai criteri definiti nel presente documento.

1.4 TIPOLOGIA ISTANZA

Al momento della presentazione dell'istanza gli oneri devono essere versati per i titoli oggetto dell'istanza di AUA, ovvero nei casi in cui viene richiesta una nuova autorizzazione, il rinnovo o la modifica sostanziale dell'esistente titolo. Eventuali oneri associati alla rilevata necessità di istruttoria relativamente a titoli vigenti possono essere successivamente richiesti.

1.5 RIDUZIONI DELLE TARIFFE

Sono previste le seguenti riduzioni da applicare alle tariffe:

- 40 % in caso di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
- 30% in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- 15% nel caso di micro imprese secondo la definizione di cui al DM 18/04/2005 (allegare autocertificazione).

Ai fini dell'applicazione di tali riduzioni è necessario allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

1.6 MODIFICHE E RINNOVO DELL'AUA

Modifiche sostanziali

Gli oneri istruttori devono essere versati per i titoli oggetto di modifica sostanziale.

Qualora la Regione rilevi la necessità di estendere l'istruttoria agli altri titoli a questi si applicano i criteri di cui al paragrafo 1.3.

Modifiche non sostanziali

Per le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'AUA non sono previsti oneri istruttori.

L'eventuale aggiornamento sarà poi effettuato in fase di rinnovo; sino a tale data la comunicazione di modifica non sostanziale sarà conservata insieme all'AUA vigente.

Qualora la modifica richiesta comporti un aggiornamento delle prescrizioni e dell'atto autorizzativo a seguito di istruttoria, in ragione del titolo abilitativo, gli oneri dovuti saranno comunicati dalla Regione al SUAP per la singola pratica.

Rinnovo dell'AUA

Al rinnovo senza variazioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale si applica quanto previsto alla Sezione 2 "Oneri istruttori"; saranno oggetto di rinnovo e, quindi di istruttoria, tutti i titoli contenuti nell'AUA.

2. ONERI ISTRUTTORI

A1. Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della parte Terza del d.lgs.152/06

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

- nuovi impianti/modifiche sostanziali: 100,00 €;
- rinnovi: 50,00 €.

A2. Autorizzazione allo scarico fuori fognatura ai sensi della parte Terza del d.lgs.152/06

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

- nuovi impianti/modifiche sostanziali: 100,00 €;
- rinnovi: 50,00 €.

A3. Autorizzazione allo scarico di AMPP nella condotta bianca delle fognature separate (art.8, c.6 della LR 20/2006)

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

- nuovi impianti/modifiche sostanziali: 100,00 €;
- rinnovi: 50,00 €.

B. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs.152/06

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

Tipologia atto	Oneri istruttori
<i>Nuovo impianto, trasferimento impianto</i>	300,00 €
<i>Modifica sostanziale</i>	200,00 €
<i>Rinnovo dell'autorizzazione in scadenza senza modifiche</i>	200,00 €
<i>Rinnovo dell'autorizzazione in scadenza con modifiche sostanziali</i>	250,00 €
<i>Inserimento in AUA dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 d.lgs.152/06 vigente rilasciata post 26/08/2010</i>	0 €
<i>Modifiche non sostanziali con aggiornamento prescrizioni ed atto autorizzativo vigente</i>	100,00 €
<i>Inserimento in AUA dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 d.lgs.152/06 vigente rilasciata ante 26/08/2010</i>	100,00 €

C. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 272 del d.lgs.152/06 (autorizzazione generale)

Gli oneri istruttori relativi alle nuove autorizzazioni di carattere generale ricomprese nell'AUA sono pari a 100,00 €.

D. Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n.447

Gli oneri istruttori per il rilascio di tale parere sono stabiliti dal Comune competente per territorio.

E. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99

Gli oneri istruttori relativi al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura ammontano a 180,00 €, con una maggiorazione di 18,00 € per ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento.

F. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs.152/06

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del d.lgs. 152/2006 resta ferma la quantificazione dell'importo del diritto di iscrizione annuale stabilito con Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

VOLTURE

Gli oneri istruttori relativi alle variazioni di titolarità che prevedono la necessità di rilascio di un decreto di voltura ammontano a 50,00 €.

RIMBORSI

Eventuali rimborsi per importi non dovuti dovranno essere oggetto di specifica istanza da parte del gestore